

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore UCCHIELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1996**

---

Norme a sostegno del Rossini Opera Festival

---

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso dell'XI legislatura il Parlamento varò la legge 12 agosto 1993, n. 319, «Norme a sostegno del Rossini Opera Festival» che ha assicurato e assicura per gli anni 1993, 1994 e 1995 un relativo sostegno alle spese per l'attività del Rossini Opera Festival. Il Parlamento, quindi, ha fatto un'opera grandemente meritoria dal punto di vista culturale in quanto ha permesso e permette al mondo e all'Italia di celebrare uno dei suoi più grandi figli, appunto Rossini. Con la presente iniziativa i promotori intendono far in modo che il contributo venga esteso agli anni 1996, 1997 e 1998 in quanto un'iniziativa come quella descritte in oggetto ha bisogno di una programmazione tempestiva, essendo di grandissima qualità. Non abbiamo bisogno di illustrare ulteriormente ai colleghi senatori la necessità di prorogare il finanziamento in quanto ci pare cosa abbastanza

scontata, pur tuttavia intendiamo ricordare che se ciò non avvenisse si produrrebbe un completo collasso del progetto culturale, da cui deriverebbe un'incalcolabile danno di immagine per il nostro Paese, con intuibili conseguenze anche sul piano economico e turistico.

Va anche precisato che il Festival si realizza ogni anno a costi relativamente contenuti rispetto a manifestazioni dello stesso livello, e che il 36 per cento delle entrate deriva da fonti proprie. Non crediamo opportuno insistere oltre sulla necessità di estendere il finanziamento agli anni 1996, 1997 e 1998 in quanto, in caso contrario, si impedirebbe la sopravvivenza della manifestazione. Per concludere, l'approvazione di un tale provvedimento incontrerebbe unanime consenso nel mondo culturale in Italia, in Europa, nel mondo.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Norme a sostegno  
del Rossini Opera Festival)*

1. Al fine di assicurare la realizzazione del Rossini Opera Festival e di garantirne la continuità è assegnato all'Ente Festival un contributo di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, da iscrivere nello stato di previsione della spesa per i beni culturali e ambientali.

2. L'Ente di cui al comma 1 è tenuto a trasmettere annualmente al Ministero per i beni culturali e ambientali i bilanci preventivo e consuntivo deliberati dagli organi di amministrazione competenti.

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1 per il 1996, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero del tesoro per l'anno 1996.

2. All'onere derivante dall'articolo 1 relativamente agli anni 1997 e 1998 si provvede mediante la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

